



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n.904 del 24 novembre 2023

Progetto:	Verifica di ottemperanza relativa all'intervento Metanizzazione Sardegna - tratto Sud – Prescrizione n. 14 ID_VIP: 7976
Proponente:	ENURA S.p.A.

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica n. 157 del 10 maggio 2023; n. 196 del 13 giugno 2023, n. 249 e 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023;

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

PREMESSO che:

- il **Progetto** dal titolo *Metanizzazione della Sardegna – tratto sud*, inizialmente presentato da Snam Rete Gas S.p.A. (*Proponente*) e poi trasferito alla titolarità di ENURA S.p.A., è stato oggetto del **Decreto autorizzativo n. 185 del 27 agosto 2020** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- antecedentemente, con **provvedimento di verifica di assoggettabilità n. 3127 del 27/09/2019**, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito indicata come *Commissione*) ha espresso parere positivo in merito alla realizzazione della suddetta opera, escludendo il progetto dalla procedura di VIA;
- tale parere positivo è stato **subordinato al rispetto di venticinque prescrizioni**, per la cui verifica di ottemperanza sono stati individuati quali Autorità vigilanti o il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o la Regione Sardegna;
- in particolare, per la verifica di ottemperanza della **prescrizione identificata con il n. 14** sono stati indicati il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale **Autorità vigilante** e l'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS)** quale **Ente coinvolto**;
- con nota prot. EPCM/ENURA/12/FTT del 25/01/2022, acquisita al Prot. 13024/MITE del 03.02.2022, la Enura S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., **domanda per l'avvio della procedura** di verifica di ottemperanza della suddetta **prescrizione n. 14**, specificando che la stessa è relativa esclusivamente ai tratti di metanodotto costituenti il primo lotto dei lavori (indicati più avanti);
- la Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (d'ora innanzi *Divisione*), con nota prot. MITE/0023326 del 24/02/2022, ha trasmesso alla *Commissione* e all'ARPA Sardegna, per le necessarie valutazioni, la domanda sopra citata e la documentazione alla stessa allegata.

RILEVATO che:

- **il progetto** a cui si riferisce la prescrizione in esame **consiste nella realizzazione di infrastrutture che contribuiscono a conseguire l'obiettivo della metanizzazione della Sardegna**, secondo quanto indicato nel Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS), che prevede l'utilizzo del metano nel settore industriale, terziario, residenziale e dei trasporti, al fine di riequilibrare le diverse fonti energetiche e a riallineare il mix energetico a quello del resto d'Italia e dell'Europa, in termini di economicità e sostenibilità, oltre che a garantire la sicurezza energetica dell'Isola;
- attualmente, infatti, la Sardegna è priva di una rete di trasporto del gas naturale;
- l'opera in oggetto, nel suo complesso, interessa le province di Cagliari Città Metropolitana, Sud Sardegna e Oristano, per uno sviluppo complessivo pari a circa 240 km, attraversando i territori dei comuni di Cagliari, Assemmini, Uta, Villaspeciosa, Decimoputzu, Vallermosa, Villasor, Serramanna, Villacidro, San Gavino Monreale, Sardara, Pabillonis, Mogoro, Uras, Marrubiu, Santa Giusta, Palmas Arborea, Siliqua, Musei, Domusnovas, Villamassargia, Iglesias, Carbonia;
- la medesima opera, progettata per il trasporto di gas naturale con densità $0,72 \text{ kg/m}^3$ in condizioni standard ad una pressione massima di esercizio di 75 bar, sarà costituita da un sistema integrato di condotte, formate da tubi di acciaio collegati mediante saldatura e che rappresenta l'elemento principale del sistema di trasporto in progetto, nonché da una serie di impianti e punti di linea che, oltre a garantire l'operatività della struttura, realizzano l'intercettazione della condotta in accordo alla normativa vigente;
- il progetto prevede, complessivamente, la messa in opera dei seguenti tratti di metanodotto:
 - Met. Cagliari-Palmas Arborea DN 650 (26") DP 75 bar – lunghezza 94,400 km;
 - Met. Vallermosa-Sulcis DN 400 (16") DP 75 bar – lunghezza 43,725 km;
 - Met. Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26") DP 75 bar – lunghezza 14,465 km;
 - Met. Derivazione per Capoterra-Sarroch DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 18,855 km;
 - Met. Derivazione per Monserrato DN 250 (10") DP 75 bar – lunghezza 16,820 km;
 - Met. Derivazione per Serramanna DN 250 (10") DP 75 bar – lunghezza 7,880 km;
 - Met. Derivazione per Villacidro DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 5,125 km;
 - Met. Derivazione per Sanluri DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 11,115 km;
 - Met. Derivazione per Guspini DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 11,230 km;
 - Met. Derivazione per Terralba DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 8,375 km;
 - Met. Derivazione per Oristano Città DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 4,380 km;
 - Met. Allacciamento Comune di Cagliari DN 250 (10") DP 75 bar – lunghezza 0,950 km.
- la realizzazione dell'opera sarà attuata, come detto, per lotti successivi, il primo dei quali è costituito dai soli seguenti tratti di metanodotto:
 - Met. Cagliari – Palmas Arborea DN 650 (26"), DP 75 bar (dal PIL13 al PIDI 14) - L=12,515 km;
 - Met. Coll. Terminale di Oristano DN 650 (26"), DP 75 - L=14,465 km;
 - Met. Der. per Oristano città DN 150 (6") DP 75 bar - L=4,380 km;

CONSIDERATO che:

- la **prescrizione indicata con il n. 14** stabilisce che:

“Il Proponente provvederà a identificare, con la supervisione di ARPA Sardegna, i luoghi dove si renda necessario richiedere autorizzazione acustica in deroga, nonché a predisporre tutte le opportune misure (buone pratiche di cantiere e barriere acustiche mobili) affinché non si vengano a creare le condizioni di criticità individuate tramite simulazione modellistica. Una apposita relazione dovrà essere inviata al MATTM per approvazione prima dell'inizio dei lavori”;
- la predetta prescrizione è riferita alla macrofase Ante Operam, Fase di progettazione esecutiva, Ambito di applicazione “Rumore”, ed indica quale termine per l'avvio della verifica di ottemperanza la Fase di progettazione esecutiva;

RILEVATO altresì che:

- ai fini della verifica di ottemperanza della **prescrizione n. 14**, il Proponente ha trasmesso al MATTM ed all'ARPAS:
 - il documento REL-VDO-E-014 dal titolo *Metanizzazione Sardegna Tratto Sud – verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali parere CTVIA n.3127 del 27.09.2019 art. 2 del decreto di VIA n.185 del 27.08.2020*, articolato nei seguenti paragrafi:
 - 1. Premessa;
 - 2. Prescrizione n.14 condizioni ambientali CTVIA – parere n.3127 del 27.09.2019;
 - 3. Allegati, essendo questi ultimi costituiti dai seguenti documenti:
 - Scheda acustica recettore 301RUM04 – T.O.C.;
 - Scheda acustica recettore RU-CP-04X;
- ai fini delle necessarie valutazioni, la *Commissione* ha ricevuto dalla *Divisione*, con nota prot. MITE/18429 del 15.02.2022, i documenti sopra citati;
- ARPAS, con lettera del 28.03.2022, ha trasmesso alla *Divisione* e alla *Commissione* le proprie osservazioni riferite a diverse Condizioni Ambientali, esprimendosi anche in merito alla Condizione Ambientale numero 14 che è oggetto del presente parere;

PRESO ATTO CHE

- ARPAS, nelle proprie osservazioni, ritiene che allo stato, dalla lettura ed analisi della documentazione fornita dal *Proponente*, non sia possibile procedere alla verifica dell'ottemperanza della Condizione Ambientale 14 in quanto i documenti non risultano essere stati preventivamente condivisi né supervisionati dal *Proponente* con le competenti strutture dell'Agenzia.
- l'ARPAS, inoltre, rileva che:
 - a) secondo quanto esplicitato nella REL-VDO-E-001, e preso atto che “...non sempre la componente rumore viene monitorata durante la fase corso d'opera”, non si è trovato riscontro nella vigente normativa in tema di acustica ambientale, circa l'utilizzo Leq(A)TR riferito all'intero periodo di riferimento diurno, per cui ha chiesto che si citi la fonte normativa;
 - b) da quanto contenuto nella relazione REL-VDO-E-001, il numero dei mezzi impiegati differisce dal numero di quelli oggetto della trattazione di verifica;
 - c) non risultano trattati o sono trattati in modo non soddisfacente: la classificazione acustica attribuita ai comuni privi di PCA, in virtù di quanto contenuto nella DGR 62/9; le opere di mitigazione, ritenute non efficaci per via della lunghezza dell'area di cantiere;
 - d) il *Proponente* considera inutili le mitigazioni, in quanto le emissioni avverrebbero in prevalenza in bassa frequenza;
- l'ARPAS, infine, rileva che, essendo onere dell'appaltatore effettuare la Valutazione Previsionale dell'Impatto Acustico realmente atteso, da redigere secondo la normativa regionale e secondo la L. n.447/1995, nella presente fase progettuale non vi può essere contezza dei livelli sonori attesi durante le lavorazioni, e sarebbe pertanto prematura la verifica dell'ottemperanza riferita alla condizione ambientale rumore;
- il *Proponente* non ha chiarito le motivazioni per cui, nonostante siano stati rilevati superamenti dei limiti fissati dalle classi acustiche di appartenenza di due recettori e del limite differenziale per numero due recettori, non abbia ritenuto necessario richiedere l'autorizzazione acustica in deroga.

VALUTATO che:

- il *Proponente*, limitatamente ai metanodotti che costituiscono il sopra definito primo lotto, **ha provveduto ad avviare le attività stabilite** nella Condizione Ambientale n. 14.

la Sottocommissione VIA

per le ragioni indicate in premessa sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

La Prescrizione n. 14 contenuta nel Provvedimento di compatibilità ambientale n. **185 del 27 agosto 2020** relativa al progetto "Metanizzazione della Sardegna – tratto sud", **limitatamente ai metanodotti che costituiscono il sopra definito primo lotto non risulta ottemperata, ma ottemperabile.** Ai fini dell'ottemperanza, il *Proponente* dovrà provvedere all'integrazione della relazione, comprovando che la stessa sia stata predisposta con la supervisione dell'ARPA SARDEGNA, chiarendo tutti gli aspetti evidenziati dall'ARPAS nella sopra citata nota del 28.03.2022, nonché acquisendo, ove necessario, le autorizzazioni acustiche in deroga così come previsto nella condizione ambientale n.14. Per i tratti di metanodotto differenti da quelli che costituiscono il Lotto 1, il *Proponente*, via via che si procederà alla relativa progettazione esecutiva, dovrà seguire le indicazioni sopra riportate con riferimento ai tratti di metanodotto costituenti il primo lotto.

La coordinatrice della Sottocommissione Via

Avv. Paola Brambilla